

Torino, 07.03.2024

Ai Dottori Commercialisti
Loro Sedi

Oggetto: rinnovo CCNL Studi Professionali

In data 16 febbraio 2024, tra CONFPROFESSIONI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 17 aprile 2015 per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, **scaduto il 31 marzo 2018.**

Fatto salvo che il contratto ha durata triennale e disciplina i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito degli studi e delle attività professionali, ordinistiche e non, nell'accordo non vengono riportate le date di decorrenza e di scadenza del CCNL

Nel campo di applicazione del CCNL rientrano anche gli attuari, i biologi e gli studi infermieristici.

Le Parti hanno convenuto **un aumento retributivo mensile a regime pari a 215,00 euro** per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrisondersi in 4 tranches:

- a) 105,00 euro a partire dal 1° marzo 2024;
- b) 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2024;
- c) 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2025;
- d) 20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2026.

A favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 16 febbraio 2024, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo è stabilita la corresponsione di una somma a titolo di **una tantum pari a 400,00 euro** per ogni livello d'inquadramento, da erogarsi in 2 tranches:

- a) 200,00 euro il 1° maggio 2024;
- b) 200,00 euro il 1° maggio 2025.

Si sottolinea che il suddetto importo:

- a) è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non è utile ai fini del TFR;
- b) andrà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 - 1° marzo 2024 (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni), nonché per i lavoratori part time sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

Il nuovo CCNL prevede inoltre che per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale alla lavoratrice o al lavoratore va riconosciuta dal datore di lavoro integralmente la tredicesima mensilità; in precedenza questa era riconosciuta limitatamente alla sola quota del 20%.

A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore CADIPROF ed EBIPRO, viene effettuato mediante **un contributo unificato mensile (per 12 mensilità) di 29,00 euro** (prima 22,00 euro) di cui 2,00 euro a carico del lavoratore, da versarsi dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP.

Il suddetto contributo è così suddiviso:

- a) 20,00 euro mensili (prima 15,00 euro mensili) a CADIPROF;
- b) 9,00 euro mensili (prima 7,00 euro mensili) ad EBIPRO, di cui 7,00 euro mensili a carico del datore di lavoro 2,00 euro mensili a carico del lavoratore.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore **un importo pari 43,00 euro mensili (prima 32,00 euro mensili) per 14 mensilità.**

Tale importo:

- a) andrà erogato in busta paga con cadenza mensile
- b) costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il TFR.

Per gli assunti part time il suddetto importo non è riproporzionabile.

Il nuovo CCNL prevede inoltre, per la prima volta, l'introduzione, a favore dei lavoratori dipendenti, **di un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa** per ogni anno di vigenza contrattuale da fruire nell'anno di maturazione, **per effettuare le attività di prevenzione sanitaria previste dal piano CADIPROF.**

Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell'avvenuta attività di prevenzione.